



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 451 del 09/07/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 in data 05 maggio 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito fino al 30 settembre 2025 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale al n. 15148 del 08 luglio 2025, con la quale il dipendente num. matricola *omissis*, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, inquadrato nell'Area degli Istruttori, rassegna le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 11 luglio 2025 (ultimo giorno di lavoro presso l'ente 10 luglio 2025), agli atti dell'Ufficio Personale;

DATO ATTO che il dipendente non ha rispettato il termine di preavviso previsto dall'art. 12 del CCNL del 09 maggio 2006, pari a n. 1 mese per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, dando solo n. 2 giorni di preavviso;

RICORDATO che, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

VISTI i conteggi relativi alla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso da recuperare al dipendente ed a favore di questo Comune, per complessivi € 1.919,08, comprensivi dello stipendio lordo mensile, progressione economica, differenziale stipendiale, indennità di comparto, retribuzione di posizione, indennità di vacanza contrattuale e rateo 13ma mensilità, il tutto relativo a n. 28 giorni di mancato preavviso;

RITENUTO di dover provvedere al recupero delle somme dovute dal dipendente n. matr. *omissis* per l'indennità di mancato preavviso;

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95 che ha disposto il divieto di liquidazione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

RITENUTO di prendere atto delle dimissioni volontarie;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le dimissioni del dipendente n. matr. *omissis*, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, inquadrato nell'Area degli Istruttori, non rispettano i termini di preavviso previsti dal CCNL del 09 maggio 2006;
2. **DI QUANTIFICARE** in € 1.919,08, l'indennità sostitutiva di mancato preavviso dovuta dal dipendente, così come stabilito dall'art. 12 comma 4 del CCNL 09/05/2006;
3. **DI PROVVEDERE** al recupero delle somme dovute dal dipendente n. matr. *omissis* per l'indennità di mancato preavviso relativa a n. 28 giorni;
4. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto con le modalità di versamento del debito, al dipendente suddetto;
5. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Personale per i provvedimenti amministrativi conseguenti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**